

STATUTO**DELL'ASSOCIAZIONE "SCIENZA E ARTE DELLA SALUTE"****ART. 1 - (Denominazione e sede)**

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione denominata:

"SCIENZA E ARTE DELLA SALUTE"

con sede a Cittadella (PD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Sedi operative e secondarie sia in Italia che all'estero possono essere istituite su delibera del Consiglio Direttivo e saranno disciplinate da apposito Regolamento.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi.

2. Le finalità che si propone, prevalentemente di natura didattica, sono in particolare:

- *diffondere la cultura della salute e del benessere psico-fisico nella popolazione di tutte le età;*
- *impegnarsi per la divulgazione e la risoluzione di problematiche inerenti la salute ed il benessere psico-fisico della persona;*
- *promuovere, organizzare e gestire attività di formazione e didattiche mediante corsi, seminari, stage, workshops e laboratori;*
- *promuovere, organizzare e gestire corsi di cucina naturale, di coltura e lavorazione di piante officinali, prodotti biologici e bio -*

dinamici;

▪ *promuovere, sostenere, favorire, organizzare e realizzare ricerche nel campo della salute, del benessere e delle scienze affini;*

▪ *promuovere, sostenere e favorire lo studio e la conoscenza dei processi fisiologici e psicologici dell'essere umano;*

▪ *tutte le informazioni date e qualsiasi materiale pubblicato o fornito dall'Associazione ha scopo puramente educativo/informativo e non può essere inteso quale suggerimento di diagnosi medica, prescrizione medica o istruzione di natura sanitaria, né potrà sostituire in nessun caso il consiglio e/o le prescrizioni del medico abilitato o di un medico professionista;*

▪ *l'Associazione non esercita la pratica medica né fornisce consigli medici;*

▪ *progettare e realizzare pubblicazioni, materiali informativi e didattici su supporto cartaceo, informatizzato e video, anche in collaborazione con altri enti, inerenti le attività e le materie promosse, organizzate e gestite dall'Associazione;*

▪ *promuovere e curare direttamente e/o indirettamente (in collaborazione con altri enti) la redazione, l'edizione e la distribuzione (anche on-line) di libri, testi, giornali periodici (esclusi i quotidiani), dispense, notiziari e indagini attraverso ogni mezzo di comunicazione, inerenti le attività e le materie promosse, organizzate e gestite dall'Associazione;*

▪ *diffondere la conoscenza e l'importanza degli alimenti naturali, biologici e biodinamici;*

- organizzare attività per lo sviluppo di una maggiore coscienza ecologica, anche attraverso la promozione di tutte le discipline eco-compatibili come per esempio la bioarchitettura e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- promuovere tra gli associati la creazione di G.A.S. (Gruppi di Acquisto Solidali), di G.A.T. (Gruppi di Acquisto Terreni), lo scambio di prodotti locali ed il baratto in genere e far conoscere l'importanza delle monete locali;
- stipulare convenzioni, con enti e società commerciali al fine di offrire ai propri Soci agevolazioni anche economiche nell'approvvigionamento di beni e nell'acquisizione di servizi;
- sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso raccolte di fondi da destinare alla realizzazione delle attività ed operare in collaborazione con altri enti e/o organizzazioni (pubblici e/o privati);
- promuovere tra gli associati lo scambio di documentazione ed esperienze tendenti a migliorare la preparazione culturale e sociale;
- progettare e realizzare direttamente e/o indirettamente (in collaborazione con altri enti) strutture e fattorie didattiche aventi lo scopo di avvicinare adulti e bambini al contatto con la natura e al mondo animale (pet therapy);
- organizzare corsi pedagogici, di insegnamento e formazione per bambini, genitori ed adulti;
- progettare e realizzare direttamente e/o indirettamente (in collaborazione con altri enti) giardini d'infanzia, asili, gruppo giochi ed attività pedagogiche in genere, rivolte al sano e corretto svi -

luppo dei bambini;

- *organizzare attività idonee a favorire benessere e sviluppo psico-fisico dell'individuo, attraverso pratiche sportive, motorie e psicomotorie, comprese le arti orientali e le discipline solistiche;*
- *promuovere, organizzare e gestire convegni, dibattiti, fiere e manifestazioni compresi eventi musicali, teatrali e culturali in genere, nonché manifestazioni ed eventi ludici e ricreativi;*

Per lo svolgimento delle proprie finalità, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci.

Nel rispetto della normativa fiscale e della legislazione vigente, l'Associazione, al fine di autofinanziarsi, potrà inoltre, pur non avendo fini di lucro, svolgere attività commerciali, finanziarie ed immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale; in tal caso gli eventuali utili andranno investiti nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità delle attività della stessa.

3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete genera-

lità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Tutti i Soci sono tenuti al versamento della propria quota di iscrizione annuale. Le quote si versano al momento dell'ammissione e successivamente di anno in anno secondo le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. I Soci oltre alla quota ordinaria di iscrizione, possono erogare contribuzioni volontarie straordinarie in denaro o in natura.

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei Soci)

1. I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. I Soci possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per la promozione, organizzazione, gestione ed in genere partecipazione attiva alle iniziative dell'Associazione.

3. I Soci sono tenuti a versare nei termini la quota associativa e rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

4. I Soci aderenti svolgeranno la propria attività prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza finalità di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del Socio)

1. Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. La perdita della qualità di socio può altresì avvenire:

a) per decesso;

b) per mancato pagamento della quota associativa;

c) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione, coloro che si rendono colpevoli di atti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La perdita per esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso può fare ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o al Consiglio Direttivo il quale porrà l'esclusione tra gli argomenti dell'Ordine del Giorno della prima Assemblea utile.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, se nominati,
- il Collegio dei Probi Viri, se nominato.

2. Qualora la normativa vigente in materia di Associazioni, lo Statuto e l'eventuale Regolamento dell'Associazione e le direttive dell'Ente di Promozione Sociale e Sportiva riconosciuto al quale l'Associazione eventualmente si affilierà, vi acconsentano, per le cariche associative possono essere previsti il rimborso delle spese documentate e sostenute ed eventuali emolumenti, previa delibera del-

l'Assemblea Ordinaria e successivo consenso del Presidente. Gli eventuali emolumenti potranno essere erogati compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Associazione ed in ragione della responsabilità derivante dall'incarico assunto e, soprattutto, dell'opera effettivamente svolta a favore della stessa.

Eventuali compensi di altra natura, potranno essere riconosciuti alle cariche elette, solo se deliberati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, e nei limiti ammessi dalla legislazione vigente; in ogni caso, ai Componenti degli Organi dell'Associazione (Cariche elette), non è consentito corrispondere, in ragione della carica sociale ricoperta, emolumenti individuali, anche in natura, di importo annuo superiore al compenso massimo previsto per il Presidente di Collegio Sindacale di società per azioni.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa. I Soci minorenni non hanno diritto di voto ma possono farsi rappresentare in Assemblea da chi ne eserciti la patria potestà.
2. L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della data fissata, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del Rendiconto, dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso, contenente l'Ordine del Giorno, che potrà essere comunicato ai Soci con qualsiasi mezzo efficace ed idoneo (compresa l'E-Mail) o con l'affissione dello stesso nella sede operativa dell'Associazione.

3. L'Assemblea può essere inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci iscritti in regola con il versamento della quota.

4. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E' Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione. E' Ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve:

- approvare il Rendiconto Consuntivo ed il Rendiconto Preventivo (quando previsto);
- ratificare in via definitiva sull'esclusione dei Soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri casi previsti dalla Legge o dallo Statuto, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi nel giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vicepresidente, o da altra persona proposta dal Presidente se accettata dall'Assemblea.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle

persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

5. L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, in I^a convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei Soci ed in II^a convocazione con la presenza di almeno un decimo dei Soci iscritti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei Soci presenti.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da entrambi.
2. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci dell'Associazione in regola con il versamento delle quote da almeno 3 anni consecutivi e che abbiano raggiunto la maggiore età.
2. Nel caso in cui, per morte, recesso od esclusione, vengano meno alcuni Consiglieri, il Consiglio li surroga con i primi dei non eletti. Il mandato dei Consiglieri così individuati scade comunque insieme a quello degli altri Consiglieri già eletti.
Qualora venga meno più della metà dei Consiglieri deve essere urgentemente convocata l'Assemblea per eleggere il nuovo Consiglio.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. E' fatto divieto ai Componenti del Consiglio Direttivo ricoprire le

medesime cariche elettive in altre Associazioni operanti nelle stesse attività.

5. Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno 1/3 dei componenti, con un minimo di tre; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed a parità di voto, prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; è quindi l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

7. Il Consiglio Direttivo redige e presenta all'Assemblea il Rendiconto Consuntivo e l'eventuale Preventivo.

8. Il Consiglio Direttivo od un proprio delegato, delibera l'ammissione di nuovi Soci ordinari. Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione di Soci per gravi motivi.

9. Delle principali deliberazioni e discussioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e da un Consigliere che funge da Segretario verbalizzante; il verbale sarà depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti i Soci.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea, con la maggioranza superiore al 50% (cinquanta per cento) dei Soci può revocare il Presidente.

3. Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori; cura che tutti i verbali siano custoditi presso la sede dell'Associazione, dove possono essere consultati dai Soci.

5. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 13 - (Collegio dei Sindaci o Revisore Unico)

1. L'Associazione, tramite l'Assemblea, può eleggere un Collegio Sindacale formato da tre Componenti o un Revisore Unico. La carica di Sindaco/Revisore è incompatibile con quella di Consigliere.

2. Il Collegio dei Sindaci o il Revisore Unico, durano in carica per un periodo di cinque anni e sono rieleggibili.

3. Sono compiti di detto Organo effettuare il controllo sulla regolarità contabile delle uscite e delle entrate e del Rendiconto Consuntivo, esprimendone in merito il proprio parere in una relazione allegata al medesimo.

4. Eventuali rilievi critici sono allegati al Rendiconto e sottoposti all'Assemblea.

ART. 14 - (Collegio dei Proviviri)

1. L'Associazione, tramite l'Assemblea, può eleggere un Collegio dei Proviviri formato da tre Componenti. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di Consigliere.

2. Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per un periodo di cinque anni ed è rieleggibile.

3. Il Collegio dei Probiviri dirime le controversie associative.

ART. 15 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a. quote associative e contributi per le attività istituzionali;

b. erogazioni liberali degli associati e di terzi;

c. contributi di privati, dello Stato, di Enti in genere finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. donazioni e lasciti testamentari;

e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali;

f. qualora la normativa vigente lo consenta, proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

h. ogni altro tipo di entrate ammessa dalla normativa vigente sulle Associazioni.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o accantonarli a fondi da destinare alla crescita dell'Associazione stessa.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni od enti con medesime finalità o comunque con finalità sociali.

ART. 16 - (Rendiconto)

1. Il rendiconto dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. E' depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

4. Qualora particolari attività lo richiedano, o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, quest'ultimo redigerà anche il Rendiconto Preventivo da sottoporre, assieme al Consuntivo, all'approvazione dell'Assemblea. Il conto preventivo contiene le previsioni di uscita e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART. 17 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. La durata dell'Associazione è illimitata. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui sopra.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad altra asso-

ciazione con le medesime finalità o a scopi di utilità sociale.

ART. 18 - (Affiliazioni)

1. L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, potrà affiliarsi ad Enti di Promozioni Sociale e Sportiva, riconosciuti a livello nazionale o internazionale, o ad altre Organizzazioni che operano nel medesimo ambito.

ART. 19 - (Disposizioni finali)

2. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazionismo in quanto applicabili; in particolare, per le attività istituzionali e le altre iniziative dell'Associazione, si fa riferimento anche allo statuto ed ai regolamenti dell'Ente di Promozione Sociale e dell'altra Organizzazione a cui l'Associazione risulterà affiliata.